



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ANNULLAMENTO DELL'ATTO IN AUTOTUTELA DOPO LA
PROPOSIZIONE DEL RICORSO E REGIME DELLE SPESE: VALE IL
PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE**

Sentenza del 23/01/2025, dep. 25/03/2025, n. 1937/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione Pres. Est. Liotta

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Massima

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso del contribuente - Successivo
annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela - Cessazione della materia
del contendere - Estinzione del giudizio - Spese - Regolamento - Criterio
della soccombenza virtuale - Applicazione - Fattispecie.

Nella ipotesi di cessazione della materia del contendere, diversa dai casi di
definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge, non vige la regola della
compensazione delle spese *ope legis* (sulla quale è intervenuta la sentenza della
Corte Costituzionale n. 274/2005), bensì il principio di soccombenza virtuale,
secondo il quale il giudice deve comunque effettuare una valutazione su quello
che sarebbe stato l'esito finale della controversia se non fosse intervenuto il fatto
estintivo. (Fattispecie di avviso di liquidazione dell'imposta di registro, oggetto
di annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso ed oltre
cinque mesi dalla data in cui avrebbe dovuto concludersi la procedura di reclamo:
in applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto illegittima la
compensazione delle spese disposta in primo grado, osservando che l'esito non
avrebbe potuto che essere favorevole al contribuente, il quale invocava
l'esenzione dall'imposta di registro per le cause - come quella del caso di specie
di valore inferiore ad euro 1.033; e ciò tenuto conto del principio della esenzione
generalizzata dal pagamento della tassa di registro per tutte le cause di valore
inferiore alla predetta soglia, indipendentemente dal grado di giudizio e
dall'ufficio giudiziario adito, nonché della costante giurisprudenza di legittimità
sul punto, oggetto peraltro di recepimento da parte della stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 30 del 29.07.2022, intervenuta anch'essa prima della
sentenza).

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46

ST.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Cod. Proc. Civ. art. 88

Cost., art.. 3, 111

Rif. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1230 del 19/01/2007 (Rv. 595991 - 01)
giurisprudenzi Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33157 del 29/11/2023 (Rv. 669583 - 01)
ali
Anno pubb. 2025